



Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale
c.a. dr. Brancaccio Simona
Via De Gasperi, 28- 80133 Napoli
dg05.uod07@pec.regione.campania.it

Regione Campania – DG Ambiente Ecosistema 50 06 00
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali
c.a. Dottore Michele Palmieri
Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli
dg.05@pec.regione.campania.it

**Oggetto: Osservazioni su impianto di compostaggio in Pomigliano d'Arco, di cui all'avviso
pubblicato sul BURC n. 66 del 4 Settembre 2017**

Premesso che:

- sul numero del Burc in oggetto è stata pubblicato l'avviso, corredato di specifica documentazione, relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 152/2006, per l'intervento di realizzazione impianto di compostaggio del Comune di Pomigliano d'Arco, in località SP Pomigliano-Acerra;
- il comma 4 dell'art. 19 del d. lgs. 152/2006 prevede la possibilità per chiunque abbia interesse di presentare le proprie osservazioni all'autorità competente.
- lo scrivente firmatario della presente, sottopone le seguenti interpellanze ed osservazioni al progetto in oggetto;

Considerato che:

- il sito, individuato dal comune di Pomigliano d'Arco per ospitare l'impianto di compostaggio, è posizionato sulla strada Provinciale Pomigliano-Acerra ed è rintracciabile nei lotti, i cui riferimenti catastali sono foglio 3, particelle 110, 111, 708, 4125, 4127, 1396, 1397, 4133, 4131, 4129.

- in allegato alla propria manifestazione d'interesse, il comune inviava anche una scheda informativa fornendo informazioni e dati circa il sito e l'impiantistica scelta.
- successivamente alla manifestazione d'interesse, veniva effettuato un sopralluogo del sito, del quale non risulta essere redatto nessun verbale perché, come affermato nella nota della Struttura di Missione del 19/01/2017, esso era di carattere meramente ricognitivo e che, allo stato attuale risultano essere in corso le istruttorie tecnico/amministrative di verifiche a protezione del territorio.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni in merito a quanto dichiarato in progetto, poiché esse paiono necessarie alla compiuta espressione del parere di idoneità o non idoneità del sito comunale individuato.

Osservazione n. 1

L'impianto proposto, essendo un impianto di trattamento di rifiuti, è una industria insalubre ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che assegna al Sindaco il potere di controllo in materia.

Di luminosa chiarezza è la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n° 766 del 15/02/2001, sul potere di controllo e repressivo del Sindaco in materia di industrie insalubri; nell'argomentare sulle prerogative/doveri dei sindaci derivanti dall'applicazione puntuale degli artt. 216 e 217 del RD 1265/34, il Consiglio di Stato precisa che "[OMISSIS] nell'ambito di tale attività il Sindaco opera per il corretto esercizio dei poteri attribuitigli con l'ausilio della locale Unità Sanitaria, il cui parere ha natura consultiva e endoprocedimentale e tuttavia, data la sua natura di carattere tecnico-sanitario, sollecita la promozione di tutti gli interventi tesi a tutelare la salute pubblica. [OMISSIS]"

Questa Sezione (Cons. Stato Sez. V 5 febbraio 1985, n. 67) ha già avuto modo di rimarcare che il Sindaco è titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate "insalubri", ed inserite nella prima e nella seconda delle categorie previste dall'art. 216 del richiamato testo unico delle leggi sanitarie, e l'esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale. Inoltre, può estrinsecarsi con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto, in particolare, delle esalazioni, scoli e rifiuti, [OMISSIS] e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva."

Pertanto si richiede la presenza del Sindaco alle sedute procedimentali, atteso che la responsabilità penale è personale, senza possibilità di delega, e di verbalizzare compiutamente il parere che sarà reso dalla ASL ai fini delle eventuali azioni giurisdizionali, sia penali che civili per il risarcimento dei danni patiti e patendi.

Osservazione n. 2

Poiché lo studio di prefattibilità ambientale su cui si basa la valutazione di codesto ufficio afferma testualmente "il sito è ubicato al di fuori del centro abitato ad una distanza di circa 400 metri da case sparse", si osserva che tali affermazioni, finalizzate a far intendere la non possibilità di interferenza con le residenze, le scuole e la presenza di target potenziali di rischio, si osserva che tali affermazioni sono false e destituite di fondamento.

Il sito è infatti localizzato nel centro abitato, con abitazioni a meno di 100 m dal perimetro dell'insediamento.

In assenza di una normativa specifica si utilizzano i criteri di cui alla DGR Veneto n. 856 del 12 maggio 2012, all. A, tab. 5 in materia di distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (centri abitati), essendo assimilabili le tipologie di emissioni in


atmosfera e sul suolo.

La circonferenza di raggio 500 m intorno al centroide dell'insediamento proposto intercetta le seguenti particelle censuarie: 630010000293, 630570000161, 630570000171, 630570000172, 630570000232, di cui sono disponibili i dati demografici ufficiali.


Per tali particelle, immediatamente circostanti all'impianto, sono stati desunti dal Censimento Ufficiale delle popolazioni e delle aziende, condotto da ISTAT nel 2011, i seguenti dati demografici, a cui vanno in ogni caso, ai fini della valutazione del rischio e di impatto ambientale, aggiunte le presenze quotidiane per almeno 8 ore, del personale presente presso gli insediamenti industriali della particella censuaria 630570000232:

Come si vede, almeno due delle particelle considerate sono incluse nel centro abitato

Particella Censuaria	630010000293	630570000161	630570000171	630570000172	630570000232	Somma
Tipo località	Case Sparse	Case Sparse	Centri	Centri		
Abitazioni occupate da residenti	80	8	1	84	0	173
Abitazioni vuote e abitazioni occupate da non residenti	0	0	42	2	0	44
Superficie delle abitazioni occupate	6.969	534	95	8.871	0	16.469
Altri tipi di alloggio occupati	0	0	0	0	0	0
Alloggi vuoti	0	0	42	2	0	44
Alloggi occupati solo da non residenti	0	0	0	0	0	0
Residenti - eta' < 5 anni:	16	0	0	19	0	35
Residenti - eta' 5 - 9 anni:	22	0	0	14	0	36
Residenti - eta' 10 - 14 anni:	22	1	0	10	0	33
Residenti - eta' 15 - 19 anni:	11	0	0	19	0	30
Residenti - eta' 20 - 24 anni:	11	0	0	17	0	28
Residenti - eta' 25 - 29 anni:	17	1	0	13	0	31
Residenti - eta' 30 - 34 anni:	24	2	1	23	0	50
Residenti - eta' 35 - 39 anni:	32	0	1	19	0	52
Residenti - eta' 40 - 44 anni:	23	2	0	17	0	42
Residenti - eta' 45 - 49 anni:	13	2	0	20	0	35
Residenti - eta' 50 - 54 anni:	8	1	0	20	0	29
Residenti - eta' 55 - 59 anni:	12	1	0	19	0	32
Residenti - eta' 60 - 64 anni:	16	1	0	22	0	39
Residenti - eta' 65 - 69 anni:	5	2	0	10	0	17
Residenti - eta' 70 - 74 anni:	6	2	0	8	0	16
Residenti - eta' > 74 anni:	5	2	0	17	0	24
Maschi 2011:	121	10	1	137	0	269
Femmine 2011:	122	7	1	130	0	260
Popolazione totale 2011:	243	17	2	267	0	529



Raggio di 500 m dal centroide dell'impianto



Particelle censuarie intercettate dalla circonferenza di raggio 500 m dal centroide

Osservazione n. 3

Si osserva che lo stabilimento Alenia Aermacchi in viale dell'Aeronautica risulta intestatario di un procedimento di bonifica dovuto all'inquinamento delle acque di falda per metalli pesanti ed alifatici clorurati cancerogeni. Tra detti inquinanti il famigerato Cromo VI (esavalente) con concentrazioni molto superiori alla corrispondente CSC della tab. 2 all. V, parte IV, titolo V del d. lgs. 152/2006, molto pericoloso per l'uomo e per l'ambiente, come si evince dalla comunicazione dell'ARPAC del 17/9/2014 circa la trasmissione delle prove condotte sulle acque di falda all'interno dell' stabilimento Alenia Aermacchi, in corrispondenza del Punto di conformità.

Tali concentrazioni pericolose individuano un pericolo concreto ed attuale di interessamento della contaminazione anche all'esterno dello stabilimento, e la conseguente necessità di messa in sicurezza della falda acquifera, anche sottostante il sito in oggetto.

A tale scopo fu emanata da parte del Comune di Pomigliano d'Arco l'ordinanza sindacale n. 47 del 26 settembre 2014.

Si chiede altresì di valutare se detta Ordinanza Sindacale è stata osservata, quali siano i risultati della Messa in sicurezza d'emergenza, e se le aree del progetto in oggetto siano interessate dalla falda contaminata di cui sopra.

Osservazione n. 5

E' necessaria l'adozione del procedimento di VIA in quanto è necessario considerare l'Opzione zero ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/2006, che esige di valutare e considerare tutte le opzioni alternative alla realizzazione dell'impianto proposto, compresa la eventuale non realizzazione, al fine di evitare sacrifici ambientali superiori a quelli necessari per soddisfare l'interesse sotteso all'iniziativa.

Ulteriore aspetto che è necessario valutare è la possibilità che, pur mantenendo inalterato il numero di biotunnel proposti (5), ognuno di essi venga dislocato in un punto diverso del territorio da servire, in maniera da minimizzare gli impatti a costi invariati

Osservazione n. 6

Dal sito internet dell'Arpac (<http://www.arpacampania.it/web/guest/1410>) risulta che l'area comunale, a parte i siti eventualmente non censiti, comprende 70 siti censiti dall'ARPAC (elenco in allegato), per i quali deve essere avviato, ai sensi di legge, l'iter di bonifica e rispetto ai quali la Regione Campania è inadempiente. Si osserva la mancata tenuta in considerazione del particolare e diffuso pregiudizio ambientale derivante dalla certificazione da parte dell'Arpac di ben 70 siti, alcuni dei quali prossimi o coincidenti con il sito in oggetto.

Osservazione n. 7

Nello studio di prefattibilità ambientale si utilizzano come sinonimi il termine FORSU ed il codice CER 20.01.08.

L'errore è madornale ed inficia l'intero progetto e la relativa contabilità.

Il codice CER 20.01.08 indica "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense", e dunque la sola frazione organica proveniente dalle fruizioni alimentari umane.

Il termine FORSU invece indica la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano, proveniente dalla raccolta stradale oppure dalla raccolta differenziata, senza un grado di controllo della qualità di tale materiale.

E' di solare evidenza che, al fine di non introdurre contaminazioni nella filiera della produzione agricola, solo il codice CER 200108 è utilizzabile nella produzione di Compost.

Pertanto lo Studio di prefattibilità ambientale presentato è da considerarsi irricevibile per assoluto falsamento ed errore dei presupposti del progetto medesimo, ed il procedimento va archiviato.

Osservazione n. 8

La XII Commissione Permanente – Igiene e Sanità (<https://www.senato.it/3690>) ha presentato il 10 Novembre 2017 l'Indagine conoscitiva "Inquinamento ambientale ed effetti sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica", preliminarmente diretta allo studio dell'area geografica della Regione Campania denominata "Terra dei Fuochi" (di seguito TdF), di cui è Relatore il Sen. Lucio Romano

Tale indagine è stata autorizzata dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 giugno 2013.

Nel corso dei lavori sono stati prodotti una molteplicità di atti

Si chiede di accertare la compatibilità dell'impianto in oggetto alla luce delle risultanze della documentazione prodotta dalla XII Commissione Permanente – Igiene e Sanità.

Si richiede inoltre di valutare la compatibilità dell'impianto alla luce delle concentrazioni di metalli ed altri analiti presenti nel sottosuolo e nella falda acquifera, alla luce anche dei dati riportati nell'Atlante Geochimico del SIN (Lima et al., 2017), altresì prodotto alla Commissione Parlamentare, e recante i dati prodotti dal Gruppo Universitario di Studio redattore dell'Atlante e relativo a migliaia di campionamenti ed analisi condotte nel territorio del SIN.

Distinti saluti

Pomigliano d'Arco, lì 17/11/2017.

firma

Maria Busiello

Dario De Falco

Salvatore Esposito

Salvatore Cioffi

